

ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DI NEMO" OLBIA - ODV ETS

STATUTO

Titolo I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è corrente, in forma di associazione, l'organizzazione di volontariato (ODV) ed Ente del Terzo settore (ETS) denominata **"GLI AMICI DI NEMO - ODV ETS"**, di seguito indicata come "Associazione". L'uso delle locuzioni "ODV" ed "ETS" è consentito subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arzachena. Essa opera principalmente nel territorio del Comune di Olbia ma può effettuare i suoi interventi anche altrove in Sardegna, nonché in Italia e all'estero.
3. L'Associazione può istituire rappresentanze, uffici, sedi operative, sedi secondarie, delegazioni e sezioni staccate, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.
5. L'Associazione non persegue fini di lucro e non svolge attività commerciali se non nei limiti necessari al perseguimento dei fini sociali.
6. L'Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che destinazione o distribuzione siano imposte per legge. L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
7. L'Associazione opera grazie all'azione diretta, personale, volontaria e gratuita dei propri soci e organi e persegue lo scopo di intervenire negli infortuni pubblici e privati, di assistere e trasportare gli infermi e i sinistrati, di prendere tutte quelle iniziative dirette al conforto degli ammalati e degli infortunati. I servizi indicati al comma precedente vengono resi a tutte le persone senza distinzioni politiche, religione, di razza o ceto sociale.
8. L'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione, e/o affiliazione con altre Associazioni che, riconoscendosi nello spirito e negli stessi fini statutari, si propongono di garantire l'armonica diffusione delle iniziative promosse dall'Associazione e di favorire la partecipazione dei propri soci alle medesime.
9. L'Associazione può, nel rispetto degli stessi principi, affiliarsi a sua volta ad altre associazioni. Può inoltre proporsi come struttura di coordinamento e servizio per altre associazioni, centri, circoli, enti, etc. che perseguano finalità coincidenti o comunque attinenti alle proprie, al fine di ottenere una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un più fattivo utilizzo del Volontariato, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalle leggi vigenti.
10. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DI "ENTE



Giovanni Gatti

DEL TERZO SETTORE" O DELL'ACRONIMO "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovrà essere inserita nella denominazione sociale l'indicazione di "ETS" e di "ODV". Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Associazione "Gli Amici di Nemo" - ODV ETS"**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare tali indicazioni in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI

1. Ai sensi dell'art. 32 CTS, l'Associazione è sempre composta da un numero minimo di associati non inferiore ad almeno sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.
2. Se il numero degli associati diviene inferiore al numero minimo indicato al comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS medesimo.

Art. 4 - FINALITÀ

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017, lettere a), b) e c), l'associazione persegue le seguenti finalità di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di autonomia della persona disabile, promuovendone l'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - assicurare la massima autonomia possibile e la partecipazione del disabile alla vita sociale, civile e politica;
 - perseguire il recupero funzionale e sociale della persona disabile;
 - predisporre ogni intervento volto a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale della persona disabile della persona disabile e della famiglia.
4. I servizi indicati al comma precedente vengono resi a tutte le persone senza di-

stinzioni politiche, religione, di razza o ceto sociale.

5. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. In ogni caso non potrà svolgere iniziative in contrasto o contrarie ai principi fondanti dell'Associazione ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Tali attività saranno individuate dal consiglio di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

ART. 5 – ATTIVITÀ

1. L'Associazione può porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
2. Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare all'uopo reputate utili e opportune, compresi i mutui ipotecari passivi, l'acquisizione in proprietà, locazione, comodato d'uso, *leasing*, o altre forme di disponibilità, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di aziende private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.
4. L'Associazione potrà stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società, amministrazioni pubbliche, anche non italiane, in qualsiasi forma associativa.
5. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
7. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. In ogni caso non potrà svolgere iniziative in contrasto o contrarie ai principi fondanti dell'Associazione ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 – EMBLEMI E DISTINTIVI

- 6.1 L'emblema dell'Associazione è costituito da una cornice ovale in cui è presente il logotipo "Gli amici di Nemo" unitamente al payoff "Insieme oltre le



Gianni Lelli

barriere". Il pittogramma è un vero e proprio quadro nel quale, nel profondo di un fondale marino, si trova un piccolo pesce su una sedia a rotelle dotata di una pinna "fortunata", insieme al famoso e rinomato pesce Nemo,

Titolo II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 7 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i Soci possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Può iscriversi all'Associazione chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, che ne condivida le finalità e gli scopi associativi, intenda collaborare al loro raggiungimento, accetti lo Statuto e versi la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
5. L'Associazione rifiuta qualsiasi discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia, o di altro tipo tra i Soci sia italiani che di altra cittadinanza, sia residenti che non residenti in Italia.
6. La quota sociale è annuale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

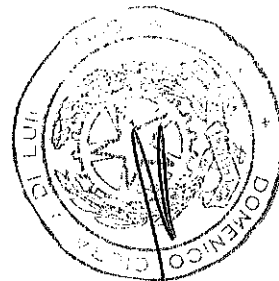
Art. 8 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere anche precisato che lo stesso si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Per ottenere l'ammissione a socio è necessario aver compiuto il 18° anno di età; per ottenere l'ammissione ad allievo è necessario aver compiuto il 15° anno di età.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da entrambi i genitori o comunque da chi ne eserciti la responsabilità genitoriale o la legale tutela.

Art. 9 – I SOCI

1. I Soci si dividono in "Soci fondatori", "Soci ordinari", "Soci sostenitori". Tutti hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
2. Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione e lo Statuto. La qualifica di Socio fondatore si perde per dimissione dello stesso Socio effettuata tramite comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Sono Soci ordinari coloro che, dopo l'atto di costituzione dell'Associazione, fanno richiesta di entrare a far parte dell'Associazione al Consiglio Direttivo tramite domanda scritta in cui venga dichiarata la piena conoscenza e accettazione delle norme statutarie e regolamentari nonché dei principi fondanti dell'Associazione. La qualità di Socio ordinario cessa a seguito di recesso da manifestarsi tramite comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione o per mancato versamento della quota associativa.
4. Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'associazione per il conseguimento del suo scopo, abbiano ricevuto tale qualifica a seguito di specifica domanda presentata al Consiglio Direttivo.
5. La qualità di Socio si acquisisce all'atto del primo versamento della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Direttivo.
6. I Soci non percepiscono e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata per l'Associazione. Possono però percepire, a richiesta degli stessi, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività dell'Associazione purché regolarmente rendicontate.
7. Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione. Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso il rispettivo legale rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal proprio organo amministrativo.
8. Possono essere ammessi come Soci anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei Soci, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
9. Le iscrizioni dei Soci sono raccolte dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dell'Associazione che si dotano di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta, e l'aggiornamento del Libro dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
10. I Soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali e hanno diritto di voto nell'Assemblea purché in regola con il pagamento della quota annuale. Tale diritto può essere esercitato non prima che siano decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.



Giorgio Lotti

11. I Soci possono votare in Assemblea direttamente o per delega (massimo una per Socio) per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione, per determinare i programmi e le attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi sociali, per proporre progetti e/o iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo, e per tutte le decisioni su cui è richiesto il voto dell'Assemblea.
12. Tutti i Soci sono eleggibili alle cariche sociali, purché persone fisiche, in rispetto al principio della parità di genere (art. 51 Cost.).
13. Coloro che sostengono una o più iniziative dell'Associazione pur non versando la quota sociale, non hanno lo *status* di Soci e non hanno diritto di voto nelle assemblee.
14. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione, contributo o donazione sono da considerarsi a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione. Le quote associative non sono restituibili, non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
15. Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea dei Soci, ove hanno diritto di voto, nonché il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 17, c. 2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

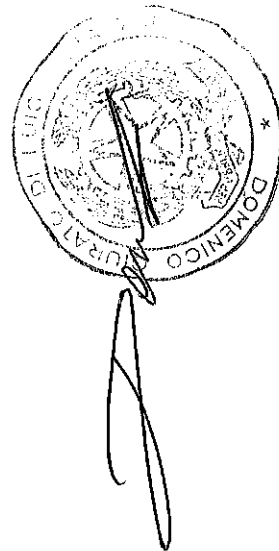
1. La qualità di Socio si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni Socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al

versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

2. Il Socio può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi deliberati dal Consiglio Direttivo, quali:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) inadempimento senza giustificati motivi di obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - e) aver strumentalizzato l'Associazione per fini politici.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o posta elettronica o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. Il provvedimento di espulsione può essere preceduto, nei casi di minor gravità, dall'ammonizione e dalla sospensione.

Art. 12 – VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per loro libera scelta, svolgono attività in suo favore o dei suoi progetti mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato prestato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario dei servizi prestati. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione per il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Tra gli associati volontari si distinguono per attività: a) Sanitari: personale medico e paramedico necessario per il perseguimento delle finalità dell'associazio-



Gianni Gessi

ne; b) Allievi: coloro che partecipano alle attività di professionalizzazione indette dall'Associazione rivolte al conseguimento della qualifica di associato effettivo.

7. Nei rapporti con i volontari l'Associazione rispetta e applica gli artt. 17 ss. CTS.

Titolo III ORGANI SOCIALI

Art. 13 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi necessari dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo monocratico (c.d. sindaco unico); quest'ultimo è organo eventuale, la cui nomina è obbligatoria solo nei casi di cui all'art. 30, c. 2 e c. 4, CTS; al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, CTS, il sindaco unico, che deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro, esercita anche la revisione legale dei conti;
 - e) il Collegio dei Proviviri.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e hanno una durata di due anni. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

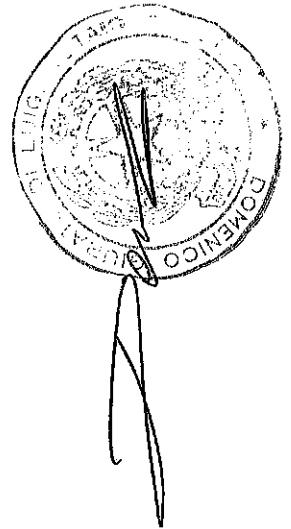
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati;
 - c) da ogni altro organo sociale cui la legge attribuisca tale potere.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.
6. La convocazione dell'Assemblea deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email, sms, whatsapp, almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'avviso di convocazione deve sempre essere affisso

in bacheca.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
9. Dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario verbalizzante all'uopo nominato. Nei casi previsti dalla legge, o qualora lo richiedano il Presidente o la maggioranza dell'Assemblea, il segretario verbalizzante potrà essere un Notaio e in tal caso il verbale avrà la forma dell'atto pubblico notarile. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.
10. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in regola con il pagamento delle quote sociali.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
12. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci, con fissazione di un ordine del giorno.

Art. 15 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. È specifica competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - h) deliberare sulle attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
 - i) ratificare i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - j) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.



Provanza

Art. 16 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. È specifica competenza dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione verranno nominati nella stessa Assemblea uno o più liquidatori e i suoi beni saranno devoluti ad altre associazioni senza scopo di lucro che perseguono gli stessi fini sociali.

Art. 17 – REGOLE DI VOTO PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. I Soci che non sono iscritti all'Associazione da almeno tre mesi possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei *quorum*.
3. In caso di socio minorenne, il diritto di voto è esercitato da chi ne ha la legale rappresentanza ai sensi di legge.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

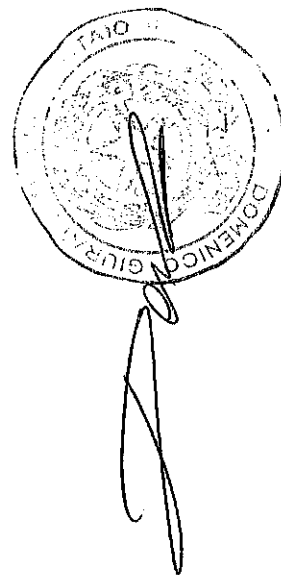
Art. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea tra i propri Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale; è composto dal Presidente e 6 consiglieri. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo.
2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di comprovata onestà, onorabilità proveniente dal proprio vissuto e/o dall'esperienza professionale, competenza sulle specifiche attività istituzionali, indipendenza da interessi che siano confliggenti con quelli dell'Associazione. Devono avere ogni altro requisito richiesto dal CTS e dalla legge.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i Consiglieri il Presidente dell'Associazione, che da quel momento fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede. In caso di sua assenza, sarà chiamato a presiedere un altro Consigliere individuato tra i presenti. Il Consiglio elegge poi tra i propri membri: il Vicepresidente (su indicazione del Presidente), il Direttore di macchina, il Direttore dei servizi sanitari, il Direttore del personale, il Tesoriere, il Segretario.
6. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimarranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
7. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vicesegretario che sostituisce il Segretario in caso di sua assenza.
8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
9. Per la realizzazione dei propri compiti, il Consiglio Direttivo può avvalersi di personale tecnico specifico secondo necessità.
10. La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese documentabili sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO E VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ordinariamente con cadenza mensile. Può riunirsi anche straordinariamente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 4 dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì dall'Organo di Revisione quando ravvisi irregolarità nel funzionamento amministrativo dell'Associazione.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri (consegna a mano, per mail, tramite sms o whatsapp) almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere altresì affissa in bacheca.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i Consiglieri. E' ammessa in caso di inderogabile urgenza la convocazione con preavviso di 12 ore (telefonata, messaggio telefonico, altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta convocazione).
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio o videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla



Provanani Stan

votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Non sono ammessi soci non consiglieri ed estranei, salvo casi particolari ammessi dal Consiglio stesso.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto - entro 10 giorni - apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e da un verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, affisso nella sede sociale per i successivi 30 gg, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con gli scopi dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo da non arrecare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso della sua attività.
9. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto d'interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 20 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, e raccogliere le iscrizioni all'Associazione;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i volontari, oltre che con eventuali dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni;
 - j) deliberare accordi di collaborazione con altri Enti e associazioni;
 - k) deliberare circa l'accettazione di donazioni di ogni natura e a qualsivoglia titolo, da pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati;
 - l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - m) deliberare su tutte le questioni ad esso demandate dallo Statuto o dai regolamenti interni, ed esercitare i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Presidente;

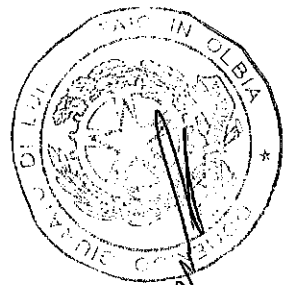
- n) esprimere pareri e raccomandazioni sulle delibere espresse dall'Assemblea dei Soci e, d'intesa con il Presidente, aggiornare gli indirizzi assembleari;
 - o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - p) decidere circa l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale e la sua revoca nei casi e secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio;
 - q) attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
 - r) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - s) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- 2. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.
 - 3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire sezioni operative dipendenti dallo stesso.

Art. 21 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari o per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 11, comma 2, del presente Statuto;
 - d) mancata partecipazione per 4 volte consecutive alle riunioni del consiglio direttivo (sia ordinarie che straordinarie), salvo motivata e giustificata assenza;
 - e) perdita della qualità di Socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.
- 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimarranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci entro trenta giorni dalla decadenza, al fine di procedere alla sostituzione dei Consiglieri decaduti. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri decaduti rimarranno in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha la rappresenta



Gianni - Sella

di fronte a terzi e in giudizio con facoltà di delega.

2. Il Presidente dell'Associazione viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica due anni. Può essere rieletto al termine del suo mandato.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea dei Soci. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Consiglio Direttivo. Garantisce l'unità di indirizzo, coordinando l'attività degli organi dell'Associazione.
4. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la sua elezione.
5. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto.
6. Il Presidente può nominare, con ratifica del Consiglio Direttivo, uno o più Vicepresidenti, delegandogli parte delle proprie funzioni.
7. Il Presidente può, per motivi urgenti, esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo, al quale sottoporrà, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti.
8. In caso di assenza o impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un esponente del Consiglio Direttivo eletto a maggioranza tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo e, in caso di mancato accordo, dal consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione.
9. Il Presidente, in particolare, ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, curare l'ordinario svolgimento dei lavori e sottoscrivere i verbali, controllare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
10. convocare e presiedere le commissioni ordinarie e straordinarie con facoltà di declinare la presidenza effettiva di tutte o alcune di esse ad altri consiglieri.
11. Nelle deliberazioni consiliari e assembleari, in caso di parità di voti, il voto del Presidente darà la preponderanza.

Art. 23 – ALTRE FIGURE

TESORIERE - Il tesoriere tiene conto degli introiti e delle spese sociali; è responsabile della contabilità e redige il resoconto annuale. Rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO - Il Segretario redige i verbali delle sedute delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, protocolla le carte attinenti all'Associazione; è responsabile della custodia delle pratiche e del carteggio degli affari.

Art. 24 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea dei soci nomina il Collegio dei Probiviri composto da un Presidente e due Consiglieri, eletti tra i soci. Il Collegio dura in carica due anni e viene rinnovato, di massima, con la stessa cadenza del Consiglio Direttivo.
2. E' compito del Collegio dei Probiviri vigilare sulla puntuale applicazione delle

norme statutarie e dei regolamenti attuativi.

3. L'attività del Collegio dei Probiviri, il suo funzionamento, le norme e regole di comportamento, i tipi di procedimento e i procedimenti disciplinari, saranno regolamentati da apposito regolamento predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea dei soci.

Titolo IV I LIBRI SOCIALI

Art. 25 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione, ai sensi degli art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari;
 - e) eventualmente, il libro delle decisioni dell'organo di controllo.

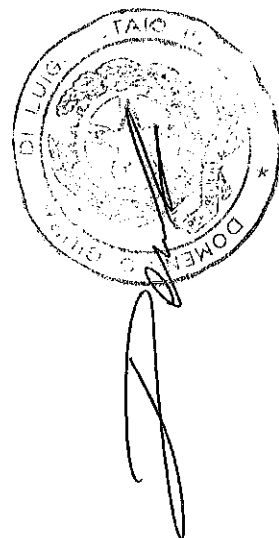
Titolo V IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO, PERSONALITA' GIURIDICA ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di sua proprietà, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, da redditi patrimoniali, da erogazioni liberali e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, da proventi di attività di "fundraising", da donazioni, eredità e lasciti generali, dalle quote del 5x1000 distribuite dallo Stato italiano, da eccedenze di bilancio.
2. Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione potrà acquistare la personalità giuridica seguendo le procedure previste per l'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.117/2017. Successivamente a questo delle obbligazioni dell'Associazione risponderà soltanto l'Associazione con il suo patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del CTS.

Art. 27 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) residui attivi di gestioni precedenti,
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) donazioni, oblazioni e lasciti testamentari;



Gianni Sesi

- e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore e da altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
 3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti quei beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio Direttivo.
 4. All'Associazione è vietato distribuire ai propri Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, risparmi, riserve economiche, interessi e/o capitale maturato durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano gli stessi scopi sociali dell'Associazione.
 5. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è presentato annualmente per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole voci, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle attività istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VI

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 29 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

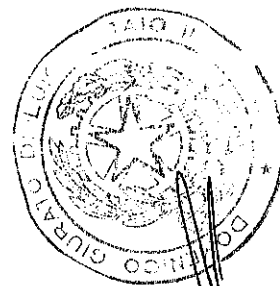
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio del

Registro del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

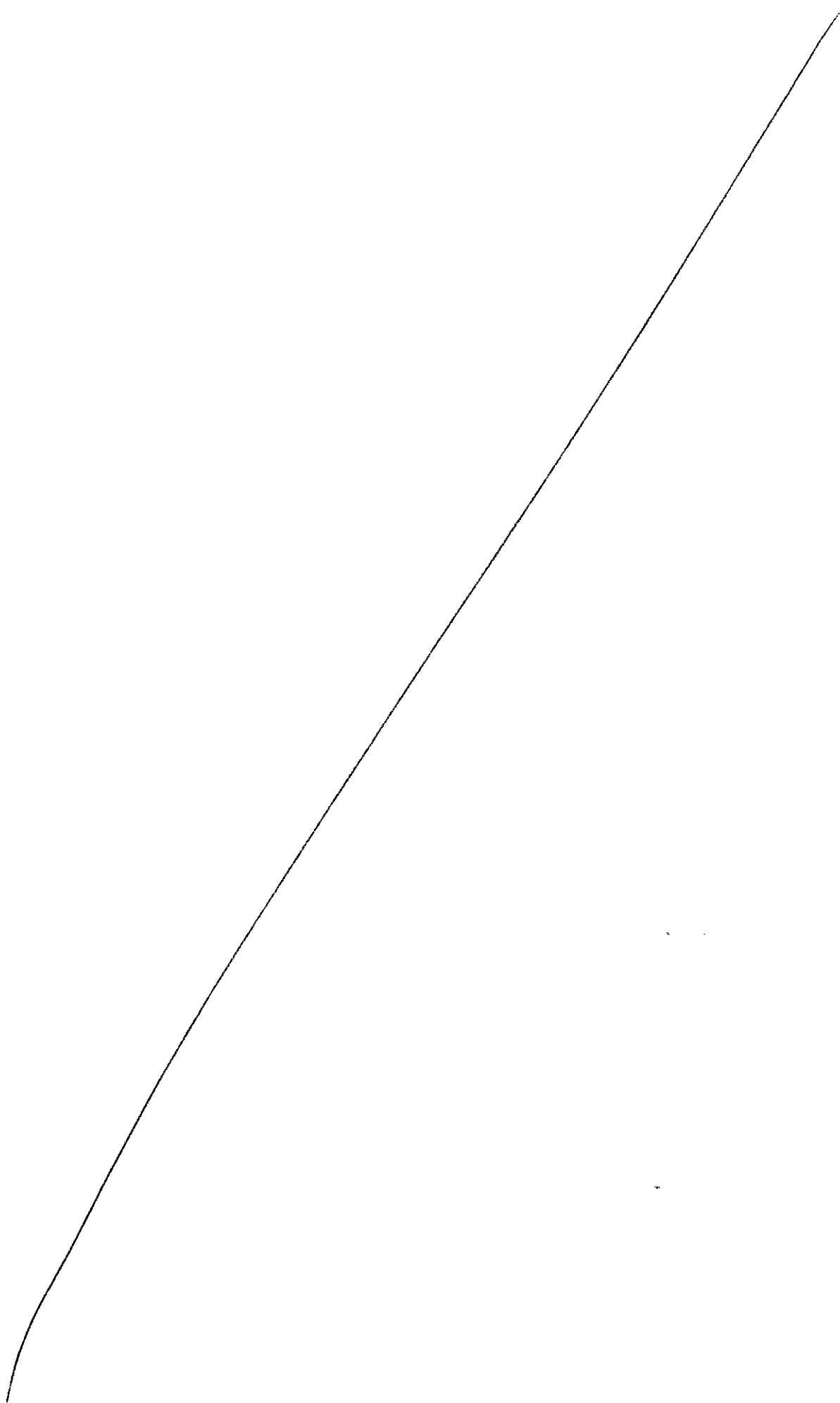
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – DIPOSIZIONI SPECIALI E NORME DI RINVIO

1. L'organizzazione interna di ciascuna delle attività dell'Associazione, se non prevista esplicitamente dal presente statuto, è regolata da un regolamento generale predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
2. I regolamenti specifici di settore sono proposti, dai rispettivi consiglieri responsabili, al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Gli stessi responsabili sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione e a proporre le eventuali modifiche per una più efficace azione dei soci durante il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Giovanni Seleni



Copia su supporto informatico conforme all'originale
su supporto cartaceo che si rilascia ad uso del RUNTS.
Olbia, lì nove gennaio duemilaventicinque.
Firmato digitalmente: Domenico Giurato Notaio